

# Registro imprese e dati acquisiti: difformità da autodichiarare



**Le incongruenze tra informazioni, in sé, non sono motivo sufficiente a far scattare l'alert di operazioni sospette**

## Identificazione

**Deve segnalare chi accede alla sezione autonoma e alla sezione speciale**

**Eleonora Alampi  
Valerio Vallefucio**

Di particolare interesse pratico, prima ancora che accademico, è il caso delle difformità rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro, e quelle autonomamente acquisite dai soggetti obbligati nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

Il contenuto di tali attività è ben declinato dal decreto antiriciclaggio: identificazione del cliente (o dell'esecutore), del titolare effettivo e verifica della loro identità; acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.

### Incongruenze tra i dati

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vanno effettuate, in genere, prima dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, anche avvalendosi della collaborazione del cliente, il quale, secondo l'articolo 22 del Dlgs 231/2007 è obbligato a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate, comprese quelle sulla titolarità effettiva, per consentire

ai soggetti obbligati di procedere all'adeguata verifica. Questi ultimi, per gli stessi fini, hanno il diritto di accedere, previo accreditamento, al Registro dei titolari effettivi.

Pertanto, può accadere che in occasione dell'accesso venga riscontrata un'incongruenza tra i dati autonomamente acquisiti e quelli presenti nel Registro. Ciò è tanto vero che il Mef, già con le Faq 13 e 14, pubblicate congiuntamente alla Banca d'Italia e all'Unità di informazione finanziaria (Uif) sui rispettivi siti internet istituzionali, aveva dettato precise regole di comportamento: «In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche».

La consultazione del Registro dei titolari effettivi non esime, infatti, i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo, né dal tenere conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

Resta fermo l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le difformità riscontrate (articolo 6, comma 5, Dm 55 dell'11 marzo 2022), avendo presente che tali difformità, in sé considerate, non costituiscono motivo sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette né rilevano ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del Dlgs 231/2007, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clien-

tela, ex articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto. Le segnalazioni così acquisite restano a disposizione delle autorità abilitate ad accedere al Registro, con modalità tali da garantire l'anonimato dei segnalanti.

Il Mef, rispondendo a un quesito, ha delimitato il perimetro soggettivo dell'obbligo, chiarendo che sono tenuti a segnalare la difformità «i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, previo accreditamento ai sensi all'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela». Quanto alle modalità, l'articolo 6, comma 6, del citato Dm stabilisce che le segnalazioni delle difformità sono rese mediante apposita autodichiarazione, in base agli articoli 46 e 47 del Tuda, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso di autodichiarazioni mendaci.

### Linee guida degli organismi

Infine, il Mef ha offerto anche indicazioni di carattere più generale. In particolare, interrogato sul valore da attribuire alla precisazione della qualifica di Pep operata dalle linee guida del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), il Mef ha chiarito che le linee guida degli organismi di autoregolamentazione sono da intendersi a esclusivo supporto degli iscritti, così escludendo una generale applicabilità delle norme regolamentari di fonte secondaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

